

OGGETTO: **MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE (ART. 1 D.L. 8 APRILE 2020, N. 23)**
BENEFICIO DELLA GARANZIA CONDIZIONATO ALL'IMPEGNO A GESTIRE I LIVELLI OCCUPAZIONALI CON ACCORDI SINDACALI

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese*» (CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2020), in vigore dal 9 aprile scorso, all'accluso art. 1 prevede le «*Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese*», finalizzate alla concessione di finanziamenti in loro favore da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantiti da SACE S.p.A.

Tra le condizioni stabilite per ottenere tali finanziamenti giova segnalare quella indicata al comma 2, lettera l) del citato art. 1:«*l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.*»

A tale proposito - e, beninteso, fermo restando che il d.l. 23/2020 è norma vigente dello Stato, ma dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, e ciò potrebbe avvenire anche con eventuali modifiche apportate al suo contenuto da Senato e Camera dei Deputati - si ritiene utile riportare qui sotto un autorevole commento della condizione innanzi riportata (per consentire ai datori di lavoro interessati a ottenere il finanziamento previsto dall'art. 1, comma 2, lettera l) di cui si tratta di...conoscere per deliberare), di cui è autore Giuseppe Pellacani, Professore di diritto del lavoro nell'Università di Modena e Reggio Emilia, tratta dal sito www.opinione.it, pubblico e quindi accessibile a chiunque, del quotidiano «*l'Opinione delle Libertà*».

Il commento, dal titolo emblematico, intende evidenziare, tra l'altro, le conseguenze a cui potrebbero andare incontro quei datori di lavoro che si dovessero trovare nella situazione di licenziare per ragione economiche i propri dipendenti; per il Prof. Pellacani, infatti, «*l'impresa che accede al finanziamento rinuncia al potere di **licenziare unilateralmente i propri dipendenti***»; «*in altre parole, qualora intenda effettuare una riduzione di personale, anche di una sola unità, il datore di lavoro dovrà ottenere il nulla osta del **sindacato***».

Per chi scrive, non vi è alcun dubbio che il testo dell'art. 1, comma 2, lettera l) del d.l. 23/2020, nell'attuale formulazione, necessiti di modifiche, necessarie a chiarirne quanto meno l'esatto significato e le precise conseguenze per l'impresa che «*vorrà*» accettare l'impegno ivi previsto.

Impegno che l'impresa dovrà assumere per ottenere un finanziamento - come scritto nell'incipit dell'art. 1 del d.l. 23/2020 - inteso ad assicurarle la necessaria liquidità in quanto colpita dall'epidemia COVID-19.

“DECRETO LIQUIDITÀ”: ATTENZIONE AL BOCCONE AVVELENATO

di
Giuseppe Pellacani

15 aprile 2020

La **Commissione europea** ha dato il via libera al cosiddetto “**Decreto liquidità**” (Decreto legge n° 23/2020) con cui il **Governo**, per far fronte alle gravi conseguenze economiche causate dall'emergenza derivante dall'epidemia di **Covid-19** e dal conseguente **lockdown** e in particolare per sostenere la liquidità delle imprese messe in crisi dal crollo dei fatturati e dalla difficoltà di riscossione dei crediti, ha previsto un sistema di **garanzie pubbliche sui prestiti concessi da** banche, istituzioni finanziarie ed altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, attraverso l'intervento di **Sace spa** per le imprese medio grandi nonché per quelle medio piccole, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di **Partita Iva**, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**.

La pronta emanazione da parte dell'Associazione bancaria italiana di un'apposita circolare esplicativa consente sin d'ora l'avvio delle pratiche presso gli istituti, anche se per l'effettiva erogazione dei finanziamenti oltre i 25mila euro occorrerà attendere i regolamenti e le indicazioni di Sace e Fondo di garanzia, e per quelli alle imprese di maggiori dimensioni (quelle con fatturato superiore a 1,5 miliardi o con più di 5mila dipendenti) l'approvazione di un apposito decreto del **ministro dell'Economia**. Ebbene, quali che siano le tempistiche, prima di attivarsi per la richiesta, è opportuno che i potenziali beneficiari, valutino con attenzione i vincoli che la legge pone a loro carico una volta che avranno ottenuto il previsto finanziamento garantito da Sace.

In particolare, occorre porre molta attenzione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera l) del **Decreto liquidità**: “l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali”. Per quanto la norma si presenti generica e gravemente imprecisa, sollevando un complesso di interrogativi di non facile soluzione, nei suoi termini essenziali il precetto è chiaro: l'impresa che accede al finanziamento rinuncia al potere di **licenziare unilateralmente i propri dipendenti** per ragioni economiche. In altre parole, qualora intenda effettuare una riduzione di personale, anche di una sola unità, il datore di lavoro dovrà ottenere il nulla osta del **sindacato** che, come esperienza insegna, è poco probabile possa mostrarsi particolarmente aperto e disponibile al riguardo. Sotto il profilo politico, non può non rimarcarsi l'assoluta inopportunità della previsione, al contempo irritante, costituzionalmente disarmonica e irrazionale.

Irritante perché appare con tutta evidenza figlia di una sempre più pervasiva e corrosiva ansia di moralizzazione, laddove la morale, si sa, è per definizione appartenente alla sfera delle convinzioni personali e mai dovrebbe fare ingresso nelle sedi dove si formano le leggi. Costituzionalmente

disarmonica in quanto assegna al sindacato un inedito potere di incidere sulle scelte dell'impresa, ignorando il **principio sancito dall'articolo 41**, secondo cui l'iniziativa economica privata, libera col solo limite che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e con ciò alterando la geometria degli equilibri fra capitale e lavoro disegnata dai padri costituenti.

Priva di razionalità, perché legare per il futuro le mani ad imprenditori già sottoposti a forte **stress economico-finanziario**, per di più per un periodo di tempo potenzialmente non brevissimo (fino a sei anni), imponendo vincoli organizzativi ulteriori rispetto a quelli (assai stringenti) già esistenti, rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi di fondo che la legge, a parole, si propone: "contenere", per le imprese, "gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica Covid-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale" e quindi favorire la ripresa delle attività ed evitare il rischio di chiusure definitive. Come può – vi è da chiedersi – un'impresa già oggi in difficoltà, con davanti scenari inediti e un futuro incerto, impegnarsi per gli anni a venire a mantenere i livelli occupazionali? O (che più o meno è la stessa cosa) ad adottare ogni decisione organizzativa in accordo col sindacato? Anche passando al piano tecnico giuridico le criticità che emergono sono numerose, al punto da rendere la norma così enigmatica che per la sua interpretazione andrebbe invocata l'opera di un chiromante più che quella di un giurista. Mi limiterò qui a segnalarne solo alcune, le più rilevanti.

Innanzitutto, la legge non stabilisce la durata del vincolo, che dunque dovrebbe coincidere con quella del finanziamento, con potenziale estensione fino a sei anni, né quali siano i "**livelli occupazionali**" di riferimento: quelli al momento dell'entrata in vigore del decreto, della richiesta di finanziamento, della sua erogazione, o addirittura quelli man mano raggiunti in seguito, così che si potrà andare solo in avanti e mai indietro? In secondo luogo, non viene specificato quale sia il soggetto abilitato a sottoscrivere gli "appositi accordi", né il livello di questi ultimi. Si può immaginare che lo strumento più adatto sia il **contratto aziendale**, stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali (**Rsa** o **Rsu**) o, in mancanza di queste, un accordo con le organizzazioni sindacali a livello provinciale. Ma un chiarimento sarebbe opportuno. Così come sarebbe bene precisare se l'accordo possa essere concluso con qualunque sindacato o solo con quelli comparativamente più rappresentativi.

E ancora: non è chiaro in che modo la previsione debba raccordarsi con le regole procedurali vigenti in tema di licenziamenti collettivi (articolo 4, legge n° 223 del 1991) o di licenziamento per motivo oggettivo nelle imprese medio grandi cui si applichi **l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori** (articolo 7, legge n° 604 del 1966). I licenziamenti saranno validi solo laddove in sede di procedura sindacale (articolo 4, legge 223/1991) o davanti all'Ispettorato del lavoro (articolo 7, legge n° 604/1966) venga raggiunto un accordo (che entrambe le leggi peraltro configurano come

eventuale)? Non si tratta di questioni di poco conto dal momento che, trattandosi di una norma imperativa, la sua violazione comporta la nullità del provvedimento adottato. Il che, in altri termini, significa che, **in caso di licenziamento**, il datore di lavoro, a prescindere dal regime di tutela applicabile, si vedrà applicata la sanzione più grave (reintegrazione e pagamento di tutte le retribuzioni e di tutti i contributi pregressi).

Senza contare che, trattandosi di una norma che assegna uno specifico diritto al sindacato, quest'ultimo, se by-passato, potrebbe anche avvalersi della procedura di repressione della condotta antisindacale prevista dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (ancora una volta con gravi conseguenze per l'impresa). Infine, "gestione dei livelli occupazionali" è termine estremamente generico e astrattamente idoneo a comprendere operazioni della più varia natura. **Che dire di una cessione di un ramo d'azienda? O della scelta di non partecipare alla gara di appalto per il rinnovo di una commessa? O della decisione di richiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o l'attivazione della solidarietà? O finanche (perché no?) del ricorso alla somministrazione di lavoro o dell'assunzione di lavoratori stagionali? Non si tratta forse di operazioni che impattano sui i livelli occupazionali?**

In conclusione, sperare in un passo indietro e in un'eliminazione della previsione forse è eccessivamente ottimistico (il **furore ideologico** dei nuovi crociati appare troppo saldo), ma almeno un intervento chiarificatore, casomai sulla scorta del consiglio di qualche esperto, in sede di conversione è il minimo che è lecito attendersi: evitiamo alle imprese, già in difficoltà, inutili lacci e l'ulteriore carico rappresentato dall'incertezza del quadro regolatorio.

D.L. n. 23/2020

Art. 1.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, **SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie**, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese**. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti

titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;

3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive

della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1, è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei

dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. e quest'ultima processa la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

a) contributo allo sviluppo tecnologico;

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

e) peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa

depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.